



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 287

15 febbraio 2021

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 99/2021 DEL 28/01/2021 - PROT. N. 18203 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
pag. 4.
- DECRETO RETTORALE REP. N.101/2021 PROT.N. 18223 DEL 28/01/2021 EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010, DI CUI AL DR N. 977/2013 E SS.MM.II.
pag. 37
- DECRETO RETTORALE REP.N.130/2021 PROT. N.22460 del 01/02/2021 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ED ASSISTENTI EMANATO CON D.R. REP. N. 89/2013 DEL 08/02/2013, MODIFICATO CON D.R. REP. 605/2016 DEL 08/06/2016 E CON D.R. REP. 1918/2018 DEL 04/12/2018
pag. 47
- DECRETO RETTORALE N. 148/2021 DEL 02/02/2021 EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
pag. 62

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 23 PROT. 612 DEL 05/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5055 DEL 01/09/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/19 - RESTAURO
pag. 77
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 62 PROT. 2348 DEL 11/01/2021
pag. 78

-
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 104 PROT. 3424 DEL 11/01/2021 pag. 79
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 155 REP. 6384 DEL 14/01/2021 pag. 80
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 156 PROT. 6386 DEL 14/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3871 DEL 26/06/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D5 - PSICHIATRIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/25 - PSICHIATRIA pag. 81
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 157 PROT. 6387 DEL 14/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4486 DEL 23/07/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE pag. 82
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 166 PROT. 6406 DEL 14/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5926 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA pag. 83
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 184 PROT. 7346 DEL 14/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5924 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE pag. 84
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 215 PROT. 7881 DEL 15/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6522 DEL 27/10/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA pag. 85
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 263 PROT. 9490 DEL 18/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6340 DEL 20/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE pag. 86
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 336 PROT. 11995 DEL 20/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5891 DEL 02/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA pag. 87

-
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 355 PROT. 12962 DEL 21/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5925 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI pag. 88
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 361 PROT. 13025 DEL 21/01/2021 pag. 89
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 445 PROT. 14859 DEL 25/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5061 DEL 01/09/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 - ANALISI NUMERICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08 - ANALISI NUMERICA pag. 90
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 498 PROT. 15951 DEL 26/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6523 DEL 27/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/05 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI pag. 91
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 501 PROT. 16249 DEL 26/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6066 DEL 09/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI pag. 92
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 665 PROT. 22418 DEL 01/02/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6246 DEL 16/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA pag. 93
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 668 PROT. 22421 DEL 01/02/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6247 DEL 16/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA pag. 94
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 704 PROT. 23738 DEL 2/2/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6167 DEL 14/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA pag. 95

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 705 PROT. 23739 DEL 02/02/21 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 842 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA pag. 96

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 99/2021 DEL 28/01/2021 PROT. N. 18203

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole emanato con Decreto Rettoriale n. 743/2012 del 5 giugno 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management emanato con Decreto Rettoriale n. 344 del 30 aprile 2013 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Management del 29 giugno 2020 con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 17 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management, emanato con Decreto Rettoriale n. 344/2013 del 30 aprile 2013 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)
f.to digitalmente

Allegato A)

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Economia e Management

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Articolo 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

Articolo 3 (Natura e Funzioni della scuola)

Articolo 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Il presidente **di Scuola**)

Articolo 6 (Elezione del presidente della scuola)

Articolo 7 (Il consiglio della scuola - composizione)

Articolo 8 (Consiglio della scuola – competenze)

Articolo 9 (La Commissione paritetica - composizione)

Articolo 10 (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 11 (Funzionamento degli organi)

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Vicepresidente di sede)

Articolo 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)

Articolo 14 (Rapporti con i corsi di studio)

Articolo 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (**Risorse finanziarie**)

PARTE V - *abrogato*

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

**PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA
REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL
28.6.2017**

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente	Regolamento con modifiche approvate dal Senato Accademico del 16/10/2018 (parere favorevole Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018)	Proposta di modifica
PARTE I – ELEMENTI GENERALI		
Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Economia, Management e Statistica che si articola nelle sedi di Bologna, Forlì e Rimini.	Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di che si articola nelle sedi di e nelle sedi didattiche di	Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Economia, e Management e Statistica che si articola nelle sedi di Bologna, Forlì e Rimini.

2.La Scuola di Economia, Management e Statistica, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna.	2. La Scuola di....., ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a ...	2.La Scuola di Economia, Management e Statistica, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna.
3.Alla denominazione della Scuola di Economia, Management e Statistica può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics, Management, and Statistics.	3. Alla denominazione della Scuola di..... può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese:.....	3.Alla denominazione della Scuola di Economia, e Management e Statistica può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics, and Management, and Statistics.
Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti , vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti , vicepresidenze)
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio
richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'Ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.	in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.	richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.
2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'Ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.	2. Afferiscono alla scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.	2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'Ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.
3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.	3. Le vicepresidenze della scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.	3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.
	La Scuola di..... ha sede a Bologna. Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono:..... Partecipano alla Scuola i dipartimenti.....	La Scuola di Economia e Managment ha sede a Bologna. Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Forlì e Rimini

		Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Matematica-MAT, Scienze Aziendali-DSA, Scienze Economiche-DSE e Sociologia e Diritto dell'Economia-SDE.
Art. 3 (Funzioni della scuola) 1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola) 1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola) 1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di
competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni:	razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti riferito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:	razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti riferito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.
2. In particolare la scuola:	2. In particolare la scuola:	

<p>a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;</p>	<p>a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.</p>	<p>a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.</p>
<p>b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;</p>	<p>b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;</p>	<p>b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;</p>
<p>c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;</p>	<p>c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;</p>	<p>c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;</p>
<p>d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;</p>	<p>d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;</p>	

<p>e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p>
	<p>f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.</p>	<p>f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.</p>
<p>3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.</p>	<p>3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti afferenti partecipanti, definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.</p>	<p>3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti afferenti partecipanti, definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.</p>
<p>4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.</p>	<p>4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato. Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.</p>	<p>4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato. Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.</p>
	<p>5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.</p>	<p>5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.</p>

Art. 4 (Autonomia della scuola) La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	Art. 4 (Autonomia della scuola) La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	Art. 4 (Autonomia della scuola) La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	
Art. 5 (Il presidente)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)
1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il presidente:	2. Il presidente:	
a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;	b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio;	
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d'Ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;
d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;
e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.
g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;
h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio,	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del
sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;
i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;
j) presenta al Consiglio della	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett.	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;

Scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;	h;	
k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal Consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;
l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo;	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;
m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal Consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;
n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.
o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

<p>3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della scuola, un vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.</p>	
<p>4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.</p>	<p>4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.</p>	
<p>5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.</p>	<p>5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.</p>	
<p>6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.</p>	<p>6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.</p>	
<p>7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.</p>	<p>7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.</p>	<p>7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.</p>
<p>Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)</p>	<p>Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)</p>	
<p>1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p>	<p>1. Ai fini dell'elezione del presidente della scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p>	

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	
1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	1. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	
a) il presidente che lo presiede;	a) il presidente che lo presiede;	
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede.	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede.

	Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;	Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;
d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai	d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai	
regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	
e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;	e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola i vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;	
f) su invito del Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede.	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.
g) Il responsabile amministrativo gestionale oppure un suo delegato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.		g) Il responsabile amministrativo gestionale oppure un suo delegato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.
Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	
1. Il consiglio della scuola:	1. Il consiglio della scuola:	
a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.

b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall'unità di servizio didattico;	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;	g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	
h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;
j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;

<p>m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo.</p> <p>In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni.</p>	<p>m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo.</p> <p>In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.</p>	<p>m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo.</p> <p>In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.</p>
<p>n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.</p>	<p>n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.</p>	<p>n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.</p>
<p>o) L'ufficio di componente di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.</p>		<p>o) L'ufficio di componente di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.</p>
	<p>o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.</p>	<p>p) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.</p>
<p>Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)</p>	<p>Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)</p>	
<p>1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docentistudenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.</p>	<p>1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. il cui mandato termina alla scadenza del consiglio. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.</p>	
<p>2. La commissione è composta:</p>	<p>2. La commissione è composta:</p>	

<p>- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;</p>	<p>- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;</p>	
<p>- dai vicepresidenti di sede;</p>	<p>- dai vicepresidenti di sede;</p>	
<p>- da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>	<p>- da un n. (inserire numero) di professori ordinari, da un n. (inserire numero) di professori associati da n. (inserire numero) di ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto;</p> <p>- da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>	

<p>- Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.</p>	<p>da un n. (inserire numero) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto.</p> <p>- Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.</p>	
<p>3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativogestionale della scuola o suo delegato.</p>	<p>3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativogestionale della scuola o suo delegato.</p>	<p>3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativogestionale della scuola o suo delegato.</p>
<p>Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)</p>	<p>Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)</p>	
<p>1. La commissione:</p>	<p>1. La commissione:</p>	
<p>- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione,</p>	<p>- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione,</p>	
<p>l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</p>	<p>l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</p>	

- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica.	-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'eventuale allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.	
- redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti. - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 7 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede	
3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.	e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.	

Art. 11 (Funzionamento degli organi)	Art. 11 (Funzionamento degli organi)	
1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.	3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.	3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.
	4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera. Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.	

PARTE III – ORGANIZZAZIONE	PARTE III – ORGANIZZAZIONE	
	Le scuole che prevedono più sedi di vicepresidenza devono inserire le relative Norme	
Art. 12 (Vicepresidente di sede)	Art. 12 (Vicepresidente di sede)	
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:	1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:	
- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;	- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;	
- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2;	— esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2; - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;	— esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2; - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;
- esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	— esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	— esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;	— esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;	— esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;
- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.	- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.	

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.	2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.	
3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.	3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.	
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida
eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.
2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	
3. La scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.

<p>4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.</p>	<p>4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.</p>	<p>4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.</p>
<p>5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.</p>	<p>5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.</p>	
<p>Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)</p>	<p>Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)</p>	
<p>1. I consigli di corso di studio:</p>	<p>1. I consigli di corso di studio:</p>	
<p>- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;</p>	<p>- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;</p>	<p>- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;</p>

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:
a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;
b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.
2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.
3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE IV – RISORSE-GESTIONE FINANZIARIAE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	PARTE IV – RISORSE-GESTIONE FINANZIARIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (Fondi e gestione)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI
Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
PARTE VI – NORME TRANSITORIE	PARTE VI – NORME TRANSITORIE	
Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.	Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.	

	PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017	PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017
	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente Regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Le Scuole adeguano conseguentemente i propri regolamenti.	2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
	3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento della singola Scuola in quanto con esso compatibile.	
	4. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento a seguito della revisione dello	
	Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017, il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio della Scuola afferenti ai Dipartimenti che non partecipano più alla Scuola stessa decadono.	

	<p>5. Nelle more della costituzione del Consiglio della Scuola e dell'entrata in carica del Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, continuano ad operare il Consiglio e il Presidente in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 del presente articolo.</p>	
	<p>6. Il Consiglio della Scuola costituito ai sensi delle modifiche al presente Regolamento, nella prima seduta utile, elegge il Presidente e delibera in merito alla proposta del Regolamento della Scuola.</p>	
	<p>7. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente Regolamento a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017, la Commissione Paritetica operante presso la Scuola decade e viene costituita una Commissione Paritetica composta da N. 3 docenti/ricercatori divisi per ruolo e per fascia in cui sia compreso il Presidente della Scuola e N. 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'articolo 9 del presente Regolamento. Tale Commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata o modificata secondo quanto disposto nei regolamenti delle singole Scuole.</p>	

Allegato B)**Testo Coordinato
del Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management**

(emanato con D.R. n. 344/2013 del 30/04/2013, successivamente modificato con D.R. n. 1767/2019 del 02/10/2019 e D.R.99/2021 .del 28/01/2021)

PARTE I – ELEMENTI GENERALI**Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Economia e Management.
2. *abrogato*
3. Alla denominazione della Scuola di Economia e Management può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics and Management.

Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. *abrogato*

La Scuola di Economia e Management ha sede a Bologna.

Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Forlì e Rimini.

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Matematica-MAT, Scienze Aziendali-DISA, Scienze Economiche-DSE e Sociologia e Diritto dell'Economia-SDE.

Art. 3 (Natura e funzioni della Scuola)

1. La Scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio riferito alla Scuola.
2. In particolare la Scuola:
 - a) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.
 - b) *abrogata*
 - c) *abrogata*

-
-
- d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) *abrogata*
 - f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola concorda con i Dipartimenti partecipanti il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.
 4. La Scuola può coordinare, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato.
 5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i Corsi di Studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

Art. 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il Presidente di Scuola)

1. Il Presidente è un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa.
- 1 *bis*. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;
 - b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
 - d) *abrogata*
 - e) *abrogata*
 - f) *abrogata*
 - g) *abrogata*
 - h) *abrogata*
 - i) *abrogata*
 - j) *abrogata*
 - k) *abrogata*
 - l) *abrogata*
 - m) *abrogata*

n) *abrogata*

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

2 *bis*. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:

a) acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;

b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di Vicepresidenza, definite, ove previste, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.

5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.

7. *abrogato*

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione)

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il Presidente che lo presiede;

b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i Coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero

responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse Scuole, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;

- d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
- e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede qualora non siano già membri dello stesso Consiglio;
- f) *abrogata*
- g) *abrogata*

Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze)

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) elegge, nel corso della prima riunione utile, il presidente della Scuola.
- b) approva la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
- d) concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
- e) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- f) *abrogata*
- g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
- h) *abrogata*
- i) *abrogata*
- j) *abrogata*
- k) *abrogata*
- l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo;
- m) *abrogata*
- n) *abrogata*
- o) *abrogata*

- p) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta:
 - dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la Commissione e la convoca;
 - dai Vicepresidenti di sede;
 - da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche
 - Gli studenti della Commissione paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e, in subordine, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai Corsi di Studio riferiti alla Scuola.
3. *abrogato*

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;
 - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 7 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.

3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello Statuto.
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) forme di consultazione sincrone;
 - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. *abrogato*

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente:
 - coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;
 - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;
 - funge da referente della Scuola negli organi del Campus di riferimento, laddove presente nella sede.
2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di Campus, laddove presente nella sede.
3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l'eventuale Sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'Ateneo, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del Corso di Studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti.
2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
4. *abrogato*

-
-
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.

Art. 14 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di Studio:

- esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Art. 15 *abrogato*

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (Risorse finanziarie)

Alle Scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE V - *abrogata*

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

**PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEUM DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28/06/2017**

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento al Regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

**DECRETO RETTORALE REP. N.101/2021 PROT.N. 18223 DEL 28/01/2021
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE
DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010, di cui al DR n. 977/2013 e ss.mm.ii.**

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTI gli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 dicembre e 17 dicembre 2020, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con DR n. 977 del 2013, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)
Firmato digitalmente

Allegato A

al Decreto di emanazione modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 240 del 2010, di cui al D.R. 977/2013 e ss.mm.ii.

Art. 1 (Modifica all'art. 14 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010)

1. L'art. 14 è integrato del comma 4:

“In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/ professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto”.

Art. 2 (Introduzione dell'art. 14-bis)

1. L'art. 14-bis prevede:

“Art. 14-bis

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.14, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

3. Dopo lo svolgimento della prova didattica si chiudono i lavori della commissione. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della commissione

4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 14.”

Allegato B

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento, inoltre, con delibera di validità triennale, stabilisce per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica

secondo le modalità previste dal successivo art. 4 bis. La delibera è valida per tutte le procedure bandite nel triennio successivo.

3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:
- a) la fascia richiesta,
 - b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei vincitori delle procedure;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare, nei casi in cui sia funzionale alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite da successivo art 12 bis.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico o veterinario, occorre indicare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
- 1) per le procedure di II fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
- a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:
 - 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
6. La delibera riporta altresì un espresso richiamo a quanto deliberato in merito allo svolgimento della prova didattica per i concorsi di I e II fascia.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative, nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi nelle procedure in cui non è prevista una prova didattica

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 30 e 50;
 - c) attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative tra 10 e 15;
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 5 e 6, tra 20 e 45;
 - b) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;
 - c) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
3. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, un punteggio di almeno 65 punti.

Art. 4 bis Procedure con prova didattica

1. Per le procedure di I e II fascia il Dipartimento, con delibera adottata secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, può prevedere lo svolgimento di una prova didattica.
2. a) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di II fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 10 e 25;
 - c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10;
 - e) prova didattica: tra 10 e 20.

-
2. b) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di I fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 20 e 30;
 - c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 10 e 15.
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10
 - e) prova didattica: tra 10 e 20
 3. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
 4. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
 5. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
 6. La prova orale può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
 7. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di attribuzione dei punteggi previsti dalle lettere da a) a d) del comma 2. Alla prova didattica sono ammessi solo i candidati che, all'esito della attività di attribuzione dei punteggi relativi alle attività dalla lettera a) alla lettera d), abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 60 punti.
 8. La Commissione attribuisce i punteggi alla prova didattica formulando anche un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati, e formula la graduatoria di merito includendo esclusivamente i candidati che hanno sostenuto la prova didattica ottenendo un punteggio pari o superiore a 5 punti.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6, la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b).
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

-
-
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 7 bis Valutazione delle attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative

1. Costituiscono oggetto di valutazione il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni di selezione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. Gli eventuali componenti interni sono designati dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 5.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
 - dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;
 - dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;
 - dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.

8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura selettiva è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve riportare:

-
- a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale in ambito medico o veterinario, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni.

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, possono partecipare alle procedure i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12

del presente Regolamento che, nel triennio precedente la emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente Regolamento.

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.
4. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/ professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

Art. 14-bis

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.14, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
3. Dopo lo svolgimento della prova didattica si chiudono i lavori della commissione. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della commissione

4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 14.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:

- a) Il numero di posti richiesti;
- b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
- f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.

4. Della graduatoria fanno parte esclusivamente i candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis del presente Regolamento.

5. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina.

**DECRETO RETTORALE REP.N.130/2021 PROT. N.22460 del 01/02/2021
MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE
INCOMPATIBILITA' E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCATORI A
TEMPO INDETERMINATO ED ASSISTENTI emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013,
modificato con D.R. Rep. 605/2016 del 08/06/2016 e con D.R. Rep. 1918/2018 del 04/12/2018;**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 240 del 30/12/2010 ed in particolare l'Art. 6 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti", emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013, così come modificato dal D.R. Rep. 605/2016 del 08/06/2016 e dal D.R. Rep. 1918/2018 del 04/12/2018;

VISTA la Legge n. 125 del 30/10/2013;

VISTO il D.M. 168 del 10 agosto 2011;

VISTO il D.L. 63/2013 e la successiva Legge di conversione n. 90/2013;

VALUTATA l'esigenza di adeguare la disciplina del suddetto Regolamento alla nuova disciplina del *Regolamento in materia di nuova imprenditorialità Spin-off e Start-Up nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna* emanato con Decreto Rettorale n. 1467/2020 del 04/11/2020, prot. 255869, pubblicato sul BU n. 284 del 16/11/2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21/01/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 26/01/2021;

DECRETA

ART. 1

(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al *Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti*, emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013 e successive modificazioni, così come riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

ART. 2

(Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

ART. 3

(Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Prof. Francesco Ubertini
Firmato digitalmente

Allegato A al DR 130/2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ED ASSISTENTI emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013, modificato con D.R. Rep. 605/2016 del 08/06/2016 e con D.R. Rep. n. 1918/2018 del 04/12/2018

Art. 1

(Modifica all' Art. 5 - Attività per le quali è prevista l'autorizzazione - del Regolamento emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013)

1. All'articolo 5, comma 1, - dopo la lettera c), è eliminato il seguente capoverso: *“La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 3 anni dalla data di accreditamento, eventualmente prorogabile fino a 6 anni. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.”*
2. All'articolo 5, comma 1, - dopo la lettera c) è aggiunto il seguente capoverso, in sostituzione di quello eliminato, di cui al comma 1: *“La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società”*
3. All'articolo 5, comma 1, - dopo la lettera c) è eliminato il seguente ultimo capoverso: *“Successivamente al primo triennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali è rilasciata annualmente e subordinatamente alla conferma dell'accREDITamento in fase di monitoraggio”*.
4. All'articolo 5, comma 1, - dopo la lettera c) è aggiunto il seguente ultimo capoverso, in sostituzione di quello eliminato, di cui al comma 3: *“Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accREDITamento e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione”*.

Art. 2

(Modifiche all' Art. 7 - Attività consentite previa autorizzazione – comma 1, lettera i) del Regolamento emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013)

1. All'articolo 7, comma 1 – lettera i), è eliminato il seguente capoverso: *“La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 3 anni dalla data di accreditamento, eventualmente prorogabile fino a 6. In tale periodo è ammessa la possibilità di detenere quote di controllo in società spin-off. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio di minoranza, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società”*
2. All'articolo 7, comma 1 – lettera i), è aggiunto il seguente ultimo capoverso, in sostituzione di quello eliminato, di cui al comma 1: *“La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. In tale periodo è ammessa la possibilità di detenere quote di controllo in società spin-off. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio di minoranza, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.*
3. All'articolo 7, comma 1 – lettera i), è eliminato il seguente ultimo capoverso: *“Successivamente al primo triennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali è rilasciata annualmente e subordinatamente alla conferma dell'accREDITamento in fase di monitoraggio”*.
4. All'articolo 7, comma 1 – lettera i) è aggiunto il seguente ultimo capoverso, in sostituzione di quello eliminato, di cui al comma 3: *“Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accREDITamento e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione”*.

Allegato B al DR 130/2021

TESTO COORDINATO del Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti - emanato con D.R. Rep. n. 89/2013 del 08/02/2013 – integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A

(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

CAPO I

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all'Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina:

a) il regime delle incompatibilità dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti universitari, sia a tempo pieno che a tempo definito;

b) stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e assistenti.

2. Ai sensi del presente regolamento, per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi.

3. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, solo per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.

4. Relativamente al personale ricercatore a tempo determinato, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Regolamento d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 344 del 29/3/2011 e successive modificazioni.

4 bis. Il presente Regolamento non si applica al conferimento diretto di incarichi da parte dell'Ateneo di Bologna per finalità istituzionali di professori e ricercatori; per tali incarichi trova applicazione la disciplina specifica in materia.

5. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2

Attività incompatibili

1. Sono incompatibili con lo status di professore, ricercatore a tempo indeterminato e assistente di ruolo universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:

a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;

b) l'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma esercitate, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

c) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;

d) l'assunzione delle cariche di direttore generale, amministratore o consigliere delegato di società a fini di lucro, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria.

2. È fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e secondo la disciplina dettata in materia dall'Ateneo, di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, di cui al D.M. 10/8/2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.

3. Resta in ogni caso ferma l'incompatibilità ad assumere cariche direttive e gestionali nelle società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari da parte del personale che ricopre, all'interno dell'Ateneo, la carica di Rettore, Pro-Rettore, membro del Consiglio d'Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di Dipartimento, presidente della Scuola, membro di commissioni d'Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico.

È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato dall'Ateneo a far parte del consiglio d'amministrazione di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari, delle quali non sia socio o proponente.

Il Rettore verifica il rispetto di tali limitazioni.

4. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

5. Qualora lo svolgimento dell'incarico extraistituzionale diventi incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ateneo e contestualmente a cessare lo svolgimento dell'attività.

Articolo 3 Conflitto di interessi e divieto di concorrenza

1. Non è consentito lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Amministrazione.

2. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, potrebbe essere svolta dalla Struttura di inquadramento del docente, in regime conto terzi, con strumentazione e risorse umane del Dipartimento stesso. A tal fine il Rettore può acquisire, tramite la Commissione istruttoria di cui all'art. 11 del presente regolamento, il parere del direttore del Dipartimento d'inquadramento del richiedente.

Sono altresì vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del Logo di Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

3. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.

4. Abrogato.

4 bis. Con riferimento ai professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nell'Azienda sanitaria di riferimento.

5. Resta fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'ordinamento in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.

6. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non

consentiti in quanto in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.

CAPO II

Disposizioni per i professori, ricercatori e assistenti a tempo definito

Art. 4

Attività consentite

1. Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, è consentito ai professori, ricercatori e assistenti in regime di tempo definito, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e di concorrenza vietata rispetto all'Ateneo, ai sensi dell'art. 3.

2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

3. Si configura, in ogni caso, come conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo, o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

Art. 5

Attività per le quali è prevista l'autorizzazione

1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, co. 12, della Legge n. 240 del 30/12/2010;

b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale.

L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici e gestionali reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati nei casi in cui gli incarichi comportino un impegno complessivo superiore alle quaranta ore annue. Dalla presente disciplina sono esclusi gli incarichi

didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti partecipanti e dagli enti di sostegno dell'Ateneo.

c) incarichi direttivi nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

L'autorizzazione può essere rilasciata, secondo la regolamentazione di Ateneo, solo subordinatamente all'avvenuta approvazione dell'accREDITAMENTO e della verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte nell'Università.

L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo e con riferimento a quanto indicato nella richiesta di accREDITAMENTO; permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accREDITAMENTO e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

Disposizioni per i professori, ricercatori e assistenti a tempo pieno

Art. 6

Attività incompatibili

1 L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno. Si considerano a tal fine le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi, che abbiano il carattere della abitudine, sistematicità e continuità.

Sono elementi fortemente sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali ed il possesso di Partita IVA.

Le attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto sono consentite nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di legge.

2. Ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006, non è inoltre consentito, in quanto costituisce attività che richiede l'iscrizione all'albo generale professionale, lo svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.

3. In ogni caso non è consentito assumere incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. A tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 340 ore annue nonché quelli che garantiscano compensi annui complessivi superiori alla retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo e – per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie – dall'Azienda sanitaria.

Il limite complessivo per incarichi conferiti dallo stesso committente non può superare i sei anni consecutivi, tanto se riferiti a un unico incarico autorizzato, quanto complessivamente derivanti da successivi rinnovi.

Entrambi i parametri, economico e di impegno orario, devono comunque essere interpretati alla luce della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie. In tal senso:

a) non devono computarsi nel novero delle attività extrauniversitarie quelle prestazioni che, seppur svolte su committenza di soggetti diversi dall'Ateneo, siano diretta espressione dell'attività istituzionale dei professori e dei ricercatori universitari, in ragione della natura del soggetto conferente e del carattere dell'oggetto della prestazione;

b) l'autorizzazione non potrà essere rilasciata laddove, in ragione dell'effettiva modalità di svolgimento dell'attività extrauniversitaria, non sia possibile ritenere prevalente l'attività istituzionale, nonostante il rispetto dei parametri economico e di impegno orario richiamati nel presente comma.

Art. 7

Attività consentite previa autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi retribuiti o conferiti a titolo non oneroso, di seguito elencati:

a) incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina del Regolamento d'Ateneo sul conto terzi;

b) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri.

L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati, ove gli incarichi comportino un impegno superiore alle quaranta ore annue. Sono esclusi dal presente obbligo di stipula della convenzione gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti esteri, dagli enti partecipati e di sostegno dell'Ateneo.

c) attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso Università ed enti pubblici o privati, anche stranieri, nei limiti di cui all'Art. 3, co 4, del presente regolamento. Si considerano di carattere non occasionale, e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte oltre il limite delle 15 ore annue, a favore dello stesso committente.

È fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, come previsto dall'art.8, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

d) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;

e) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi istituzionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;

g) incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale;

h) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto d'Ateneo, o in regime di convenzione con l'Università di Bologna, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da un soggetto diverso dall'Ateneo;

i) incarichi direttivi e gestionali nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. In tale periodo è ammessa la possibilità di detenere quote di controllo in società spin-off. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio di minoranza, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

L'autorizzazione può essere rilasciata, secondo la regolamentazione di Ateneo, solo subordinatamente all'avvenuta approvazione dell'accREDITAMENTO e della verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte nell'Università.

L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo e con riferimento a quanto indicato nella richiesta di accREDITAMENTO; permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accREDITAMENTO e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

l) attività svolte nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non previste nel piano di business presentato all'atto della costituzione di tali società.

m) incarichi a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, per la certificazione di impianti, incarichi di collaudo, la partecipazione a concorsi di idee, qualora tali attività siano compatibili con la disciplina del conto terzi dell'Ateneo. L'autorizzazione è concessa previo espresso parere del direttore di Dipartimento o della Struttura di appartenenza del richiedente;

n) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;

o) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;

p) attività di interprete e di traduttore, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;

p bis) attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, anche conferita da una parte in giudizio (CTP), ove sia previsto un compenso lordo superiore a 5.000 euro. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 3 e all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

q) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell'art. 8.

2. L'attività autorizzata deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell'Amministrazione. Non deve inoltre comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo.

Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, questi elementi saranno valutati anche con riferimento agli aspetti assistenziali.

Art. 8
Attività liberamente esercitabili

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione, se svolte a titolo oneroso:

a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;

c) lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) del presente regolamento;

d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f) lo svolgimento di cariche amministrative o gestionali in organismi strumentali dell'Ateneo o in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Bologna, ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto di Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo;

g) la partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;

h) attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, anche conferita da una parte in giudizio (CTP), ove sia previsto un compenso lordo non superiore a 5.000 euro. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 3 e all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

i) le perizie (CTU) e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria, purché di carattere occasionale e non rientranti nel divieto di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

l) soppressa;

m) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards;

n) attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l'Ateneo;

o) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale.

2. Tali attività dovranno essere svolte al di fuori dei locali dell'Amministrazione e non dovranno comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo.

Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, tali attività verranno svolte secondo le procedure previste dall'Azienda di riferimento.

3. Gli incarichi, qualora svolti a titolo oneroso, devono essere comunicati al Rettore preliminarmente alla liquidazione del relativo compenso.

4. Non rientra nella disciplina del presente regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.

4 bis. L'attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento, svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici, è liberamente esercitata e non deve essere comunicata all'Amministrazione, neppure se svolta a titolo retribuito.

5. Il Rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

CAPO IV

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 9

Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:

- 1) sia compatibile con la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
- 2) sia attinente all'Area Scientifico Disciplinare dell'interessato;
- 3) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;
- 4) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l'Ateneo;
- 5) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.

Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, la valutazione verrà svolta anche tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 7, co 2, del presente Regolamento.

2. Nel rilasciare l'autorizzazione il Rettore verifica il numero complessivo degli incarichi esterni autorizzati e comunicati nell'anno solare di riferimento, al fine di valutare:

- a) il rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
- b) se, complessivamente considerati, gli incarichi possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumeto all'Ateneo.

Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio e la produzione scientifica del docente, ricercatore e assistente interessato, nel medesimo periodo.

3. abrogato.

Art. 10 Organi

1. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) per le attività didattiche e di ricerca di cui all'Art. 5 – lettera a) del presente Regolamento, riguardanti il personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;
- b) per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore, che si avvale di una apposita Commissione istruttoria, nominata secondo quanto previsto dall'Articolo 11 del presente Regolamento;
- c) per gli incarichi didattici, di progettazione e di coordinamento didattico di cui all'art. 5 lettera b) e all'art. 7 lettera b) e c) affidati al personale a tempo definito e a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di inquadramento, su delega del Rettore;
- d) per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all'art. 7 lettera b) e c), affidati ai docenti che ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e vice-presidente delle Scuole: dal Rettore;
- e) per le attività previste nel piano di business svolte da personale proponente la costituzione di società accreditate aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari: dagli organi competenti secondo la regolamentazione d'Ateneo in materia.
- f) per gli incarichi conferiti al Magnifico Rettore: dal Consiglio di Amministrazione, che delibera in assenza dell'interessato.

2. In qualità di delegato del Rettore, il direttore di Dipartimento presenta al Rettore una relazione annuale sulle autorizzazioni concesse nell'anno solare al personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e assistente.

Art. 11 Commissione istruttoria d'Ateneo

1. È istituita una Commissione istruttoria d'Ateneo per l'esame delle istanze di autorizzazione riguardanti lo svolgimento di incarichi extraistituzionali di natura non didattica.

2. La Commissione è composta da tre componenti, nominati dal Rettore, sentito il Consiglio d'Amministrazione, fra professori e ricercatori a tempo indeterminato. Il Presidente è designato dal Rettore fra i tre componenti.

Alle sedute della Commissione prende parte, con funzioni di segretario, una persona dell'Amministrazione incaricata dal Direttore Generale.

3. La Commissione delibera alla presenza di tutti i componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. I membri della Commissione durano in carica per un biennio e sono rinnovabili una sola volta. Per il periodo di durata in carica i membri devono permanere in regime di impegno a tempo pieno.
5. Sulle istanze di autorizzazione presentate dai componenti della Commissione provvede il Rettore.
6. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
7. La Commissione può individuare tipologie omogenee di incarichi autorizzabili con procedura semplificata.

Art. 12
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico.
2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa il dipendente è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione anche all'Amministrazione pubblica presso la quale viene prestato temporaneamente servizio. In tal caso il termine concesso all'Ateneo per pronunciarsi è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ferma restando la disciplina prevista dall'Art. 53 – comma 10 – del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. L'istanza deve contenere:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e ore complessive previste;
 - d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo;
 - f) la dichiarazione dell'interessato che l'oggetto o la materia dell'incarico rientra nell'ambito della sua competenza e qualificazione scientifica.
4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegate la proposta di incarico, ove disponibile, e la documentazione ritenuta utile dall'interessato.
5. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante.
6. Nel caso in cui a consuntivo il compenso effettivamente percepito risulti significativamente superiore rispetto a quello presunto indicato al momento di richiesta dell'autorizzazione, il Rettore può chiedere

all'interessato di fornire adeguata giustificazione dello scostamento. Tale scostamento può costituire elemento di valutazione in sede di rilascio di ulteriori autorizzazioni.

CAPO V

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 13

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'Art. 53 – comma 7 – del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.
3. Il personale docente, ricercatore ed assistente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, è tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Art. 14

Servizio Ispettivo

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento adottato con Decreto Rettorale n. 1663 del 28/12/2010.

CAPO VI

Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. 379/1235 del 5 ottobre 1998 e successive modificazioni.

Art. 16

Disposizioni finali

-
1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi. Con riferimento al limite massimo di sei anni di incarico a favore dello stesso committente previsto dall'art. 6, comma 3 del presente Regolamento, si tiene comunque conto dei periodi di attività già svolti e autorizzati durante la vigenza del Regolamento emanato con decreto rettorale rep. n. 89 del 08/02/2013.
 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'Art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.
-

DECRETO RETTORALE N. 148/2021 DEL 02/02/2021

Emanazione del Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTI

- Il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, e in particolare l'art. 113:
 - comma 2 ai sensi del quale “*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*” e
 - comma 3 che dispone che “*L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori; [...] La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti*”;
- lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011, così come modificato e integrato con D.R. n. 739/2017 del 28.06.2017;

PRESO ATTO CHE

- nella seduta del 21 gennaio 2021 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla proposta di *Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*;

- nella seduta del 26 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.* e ha deliberato contestualmente di abrogare il *Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163* emanato con D.R. Rep. 1540/2018 del 12.10.2018;

DECRETA

Art. 1

(Emanazione)

1. È emanato il *Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*, che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2

(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il *Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163* emanato con D.R. Rep. 1540/2018 del 12.10.2018

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

f.to digitalmente

ALLEGATO A al Decreto Rettorale n. 148/2021 del 02/02/2021 - Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. emanato con D.R. Rep n. _____ del

..

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.01 - Oggetto del Regolamento

Art.02 - Ambito di applicazione

Art.03 – Costituzione e destinazione del Fondo

Art.04 –Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione

Art.05 Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art.06 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

Art.07 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per i lavori.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

Art.10 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi

CAPO IV – NORME COMUNI

Art.12 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

Art.13 – Termini per lo svolgimento delle attività

Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art.15 – Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.01 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo di Bologna per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie, destinate all'incentivazione del personale, in caso di incrementi di tempi e costi degli appalti per lavori, servizi e forniture.

Art.02 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica alle procedure competitive di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 28 del Codice.
2. Le attività oggetto di incentivazione sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per l'acquisto di servizi e forniture nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un direttore dell'esecuzione.

3. L'incentivo è riconosciuto a fronte dello svolgimento di specifiche attività, elencate all'art. 113 comma 2 del Codice, espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).
5. Sono escluse dall'incentivo di cui al presente Regolamento le procedure aventi ad oggetto, lavori servizi e forniture assegnate mediante affidamento diretto, salvo le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale l'Amministrazione, anche laddove la normativa vigente consenta l'utilizzo della forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la cui motivazione deve emergere dalla determina a contrarre. Sono parimenti esclusi i lavori in amministrazione diretta, i contratti di Concessione e gli affidamenti mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza.
6. Sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione ordinaria ad eccezione di quelli di particolare complessità; si intendono di particolare complessità i lavori di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la realizzazione di un progetto e lo svolgimento di una gara.

Art.03 – Costituzione e destinazione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, il Fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base di gara sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a

quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo così come definite all'art. 106 del Codice.

6. La quota pari all'80% del Fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa ed adottati nel presente Regolamento.
7. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è trasferito dalle strutture, con apposita variazione di bilancio, all'Area competente in materia di Appalti, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
8. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di investimento delle singole Strutture di Ateneo, sentiti i dirigenti interessati, sempre nell'ambito delle tipologie di spesa finanziabili come descritte al comma precedente.

Art.04 –Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione

Il personale tecnico amministrativo destinatario degli incentivi in esame è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, di seguito elencate.

1. Responsabile Unico del Procedimento

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.

- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- c. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
- d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alla normativa di riferimento nonché alle Linee guida di Ateneo.

2. *Attività di programmazione della spesa per investimenti*

- a. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività di programmazione della spesa per investimenti, oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.
- b. Ai fini del presente Regolamento, per spesa per investimenti si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 350/2003:
 - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
 - la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
 - l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
 - gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

3. *Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione*

- a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
- b. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
- c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.

d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 101 del Codice.

4. *Attività di verifica preventiva dei progetti*

a. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e in particolare, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, deve verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo e la conformità del progetto definitivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

5. *Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici*

a. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.

b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
- verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
- verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
- supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

6. *Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione*

a. Il soggetto che svolge le attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione è individuato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7 del Codice.

b. Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

7. *Collaboratori*

- a. I collaboratori sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.
- b. Ai collaboratori tecnici – amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura sentito il RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

Art.05 Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione

1. Sulla base del Programma triennale dei lavori e della Programmazione biennale per forniture e servizi il Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore generale, predispone entro il mese di marzo di ciascun anno una proposta di assegnazione al personale delle attività di cui al precedente art. 4, per ciascuna procedura incentivabile ai sensi del presente Regolamento, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
 - c) il nominativo del personale a cui sono state assegnate le attività oggetto di incentivazione nonché il nominativo del personale che collabora alle stesse;
 - d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - e) l'importo dell'incentivo spettante ad ogni componente di cui al punto c) con una previsione dei tempi di liquidazione in funzione delle fasi di realizzazione dell'opera.
3. Il Responsabile della Struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.
4. Le proposte di assegnazione delle attività per l'anno di riferimento, predisposte da ciascun Responsabile di Struttura, devono essere approvate dal Direttore generale, con il supporto delle Aree competenti in materia di Edilizia e di Appalti, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.

5. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo, previa approvazione da parte del Direttore generale, possono essere apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, d'intesa con il Responsabile del personale coinvolto se afferente a struttura diversa, con provvedimento motivato tenendo conto delle fasi già espletate.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art.06 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che rientrano quindi nella programmazione aggregata del predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
3. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti superiori a € 40.000 (laddove ricorrano le condizioni esplicitate al precedente art. 2, comma 5) per i quali sia stato redatto il progetto (rispetto al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione) e sia stata assunta la determina a contrarre, con l'eccezione dei casi riportati all'art. 12 comma 3.

Art.07 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'importo posto a base di gara ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo, come da tabella che segue:

Importo a base di gara (€)		Aliquota	Determinazione dell'importo del Fondo
Da	a		
40.000	149.999,00	2,0%	2% dell'importo
150.000,00	999.999,00	1,90%	2.999,98 € + 1,90% sulla parte eccedente 150.000,00 e fino a € 999.999,00
1.000.000,00	5.547.999,00	1,80 %	19.149,96 € + 1,80% sulla parte eccedente 1.000.000 ,00€ e fino a 5. 547.999,00€
> 5.548.000,00*		1,70%	101.013,96 € + 1,70% sulla parte eccedente 5.548.000,00 €

*soglia comunitaria

2. In caso di modifica della soglia comunitaria, la tabella si intenderà automaticamente adeguata.

3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività	Percentuale
responsabile unico del procedimento (Art. 31 del Codice)	40%
attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
attività di Direzione lavori (art. 101 del Codice)	35%
attività di verifica preventiva della progettazione	5%
attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
attività di Collaudo tecnico amministrativo, di regolare esecuzione, di collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6 del Codice)	10%
TOTALE	100%

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
6. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle attività rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60%	0,5
incremento dei costi superiore al 60%	Nessun incentivo

3. In caso di compresenza di slittamenti temporali e di incremento dei costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 2, lettera b) e comma 7 e comma 12, del Codice;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
 - ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

- Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale di Servizi e Forniture.
- Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio; la nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore al valore indicato come importo per il quale è necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e) l'accantonamento è effettuato solo se l'importo è pari o superiore alla soglia comunitaria.
4. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre, con l'eccezione dei casi riportati all'art. 12 comma 3.

Art.10 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'importo posto a base di gara ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo come da tabella che segue.

Importo a base di gara / fase principale del contratto(€)		Aliquota	Determinazione dell' Importo del Fondo
Da	A		
214.000*	499.999	1,75%	1,75% dell'importo
500.000	4.999.999	1,0%	€ 8.749,98 + 1,0% sulla parte eccedente e fino a 500.000,00 €
> 5.000.000		0,5%	€ 53.749,97+ 0,5% sulla parte eccedente 5.000.000,00 €

*soglia comunitaria

2. In caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice)	35%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	30%
Attività di esecuzione dei contratti pubblici comprese le attività di verifica di conformità o di verifica di regolare esecuzione.	30%
TOTALE	100%

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
6. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 2, lettera b) e comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;

d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art.12 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato dal Direttore generale nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il Responsabile della Struttura, con il supporto dell'Area competente in materia di Appalti, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Responsabile della Struttura con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite.

7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
10. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dei coefficienti definiti nelle tabelle di cui agli artt. 8 e 11.

Art.13 – Termini per lo svolgimento delle attività

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art.15 – Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica alle procedure per le quali sono stati pubblicati i bandi o sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si applica, inoltre, alle procedure attivate prima della suddetta data, per le sole attività svolte successivamente alla stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per tale finalità. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto

nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
6. Il "Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" emanato con DR Rep. 1540/2018 del 12.10.2018 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 23 PROT. 612 DEL 05/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5055 DEL 01/09/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - RESTAURO E STORIA
DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/19 -
RESTAURO**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura - DA del 05/05/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento

medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 08/E2 - Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5055 del 01/09/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/E2 - Restauro e Storia dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro.

ART. 2 – Non risultano candidati idonei.

Bologna, 05/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

REP. 62 PROT. 2348 DEL 11/01/2021

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 4708 del 30/07/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale. Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7625 del 09/12/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata dottoressa Illuminati Giulia che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Illuminati, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 83060 del 30/12/2020.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 7625 del 09/12/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giulia Illuminati	69,5/100

Bologna, 11/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE.

REP. 104 PROT. 3424 DEL 11/01/2021

IL DIRIGENTE**VISTI**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3363 del 16/06/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese. I posti sono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT ;
- la Disposizione Dirigenziale n. 6733 del 04/11/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte delle candidate dottoresse Marchi Anna e Baldo Michela che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;

- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Baldo Michela, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica prot. n. 874 del 07/01/2021;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Marchi Anna, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica prot. n. 2554 del 11/01/2021;

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 6733 del 04/11/2021, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Anna Marchi	77,5/100
2)	Beatrice Spallaccia	71/100
3)	Michela Baldo	68,5/100

Bologna, 11/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Dott. Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

REP. 155 REP. 6384 DEL 14/01/2021

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 574 del 28/01/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per i Settori scientifico disciplinari L-OR/10 - Storia dei Paesi Islamici ed L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia . Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3911 del 30/06/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da

parte dei candidati dott. Oğuz Çiğdem, Shafir Nir, Taglia Stefano che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Oğuz Çiğdem, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Funziona pubblica con nota prot. n. 170400 del 25/08/2020.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3911 del 30/06/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Oğuz Çiğdem	79,5/100

Bologna, 14/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 156 PROT. 6386 DEL 14/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3871 DEL 26/06/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D5 - PSICHIATRIA, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/25 - PSICHIATRIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 18/05/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3871 del 26/06/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Fabio Panariello	78/100

Bologna, 14/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 157 PROT. 6387 DEL 14/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4486 DEL 23/07/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - ECONOMIA
AZIENDALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA del 20/05/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4486 del 23/07/2020;
- le domande del dott. Miguel Angel Gil Robles dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale, **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma della posizione in graduatoria del dott. Miguel Angel Gil Robles ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Foschi Eleonora	47,77/100
2)	Gil Robles Miguel Angel	40,19/100
3)	Donelli Chiara Carolina	36,20/100
4)	Ishaq Muhammad Ishtiaq	35,62/100

Bologna, 14/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 166 PROT. 6406 DEL 14/01/2021 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5926 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA del 17/09/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Settore scientifico disciplinare GEO/12 - Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;

- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5926 del 05/10/2020;
- la domanda del dott. Fabien Desbiolles dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Settore scientifico disciplinare GEO/12 - Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Fabien Desbiolles ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Lorenzo Mentaschi	78,9/100
2)	Isabella Scroccaro	61,6/100
3)	Fabien Desbiolles	58/100
4)	Andrea Margarita Lira Loarca	50,1/100

Bologna, 14/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 184 PROT. 7346 DEL 14/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5924 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/B1 - ECONOMIA
AZIENDALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali - DISA del 14/09/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5924 del 05/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Simone Napolitano	55,30/100
2)	Irene Sala	45,60/100

Bologna, 14/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 215 PROT. 7881 DEL 15/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6522 DEL 27/10/2021 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA
E OSTETRICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/09
CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 19/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H5 Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 Clinica Chirurgica Veterinaria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6522 del 27/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H5 Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 Clinica Chirurgica Veterinaria.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Sara Del Magno	87/100

Bologna, 15/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 263 PROT. 9490 DEL 18/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6340 DEL 20/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA
ED ESTIMO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED
ESTIMO RURALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 09/07/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6340 del 20/10/2020;
- la domanda del dott. Valentino Marini Govigli dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale , **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Valentino Marini Govigli ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Fabbri	66,5/100
2)	Claudia Giordano	63,9/100
3)	Valentino Marini Govigli	61,9/100
4)	Vilma Xhakollari	50,7/100

Bologna, 18/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 336 PROT. 11995 DEL 20/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5891 DEL 02/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A3 MICROBIOLOGIA E
MICROBIOLOGIA CLINICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/07
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 24/01/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, per il Settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5891 del 02/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, per il Settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudio Foschi	74,5/100

Bologna, 20/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 355 PROT. 12962 DEL 21/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5925 DEL 05/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI del 23/07/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze

del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5925 del 05/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Vincenzo Lomonaco	81,10/100
2)	Matteo Poggi	73,40/100
3)	Guido Borghi	67,90/100

Bologna, 21/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

REP. 361 PROT. 13025 DEL 21/01/2021

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n.4594 del 28/07/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/05 - Geologia Applicata. Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM;

- la Disposizione Dirigenziale n. 7454 del 01/12/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato dottor Donati Davide che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dal Dott. Donati Davide, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica con nota prot. n. 11212 del 20/01/2021.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 7454 del 01/12/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Davide Donati	88,1/100
2)	Maria Filippini	82/100
3)	Veronica Pazzi	79,5/100
4)	Gianluigi Di Paola	62,8/100

Bologna, 21/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
Dott. Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 445 PROT. 14859 DEL 25/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5061 DEL 01/09/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 - ANALISI NUMERICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08 - ANALISI NUMERICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica - MAT del 05/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a

tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5061 del 01/09/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Davide Palitta	79,6/120
2)	Francesca Bonizzoni	78,9/120
3)	Iulia Martina Bulai	71,5/120
4)	Martin Huska	67,3/120

Bologna, 25/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 498 PROT. 15951 DEL 26/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6523 DEL 27/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/05
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 19/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, per il Settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6523 del 27/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, per il Settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Andrea Balboni	94,85/100

Bologna, 26/01/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 501 PROT. 16249 DEL 26/01/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6066 DEL 09/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 IMPIANTI INDUSTRIALI
MECCANICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/17 IMPIANTI
INDUSTRIALI MECCANICI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l' Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale – DIN del 06/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/B2 Impianti Industriali Meccanici, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6066 del 09/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/B2 Impianti Industriali Meccanici, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Pellegrini	81,6/100

Bologna, 26/01/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 665 PROT. 22418 DEL 01/02/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6246 DEL 16/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA,
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica - MAT del 05/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6246 del 16/10/2020;
- la domanda del dott. Tal Orenshtein dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Tal Orenshtein ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Elena Bandini	177/200
2)	Giuseppe Cannizzaro	140/200 precede per minore età
3)	Tal Orenshtein	140/200

Bologna, 01/02/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 668 PROT. 22421 DEL 01/02/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6247 DEL 16/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA,
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica - MAT del 05/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6247 del 16/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eugenio Vecchi	86,14/100
2)	Nicola Abatangelo	81,4/100
3)	Alessandro Iacopetti	79,23/100
4)	Valentina Franceschi	78,12/100

Bologna, 01/02/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 704 PROT. 23738 DEL 2/2/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6167 DEL 14/10/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA
FILOSOFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/06 STORIA DELLA
FILOSOFIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione FILCOM del 04/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6167 del 14/10/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Diego Donna	93/100

Bologna, 02/02/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 705 PROT. 23739 DEL 02/02/21
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 842 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA del 06/12/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Settore scientifico disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra Solida; ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 842 del 07/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Settore scientifico disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra Solida.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Letizia Anderlini	72,3/100
2)	Giordano Teza	65,1/100
3)	Massimo Nespoli	60,2/100

Bologna, 02/02/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
